

Punti salienti della procedura per i grandi impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 71a LEne

Scheda informativa destinata a ingegneri, richiedenti e autorità preposte al rilascio delle licenze

1. I grandi impianti fotovoltaici di cui all'art 71a LEne sono soggetti alla procedura EFZ

- | In linea di principio, la procedura si svolge conformemente ai principi di competenza e alle norme procedurali della LPTC e dell'OPTC relative all'EFZ. Per effetto del decreto governativo del 22 agosto 2023, l'OPTC è stata sottoposta a una revisione parziale, nella misura consentita dall'art. 71a LEne e dall'art. 9c e segg. OEn.
- | Ai sensi dell'art. 71a LEne e dell'art. 9c e segg. OEn, considerata l'urgenza di autorizzare la realizzazione di impianti fotovoltaici e per motivi di coordinamento, si applicano nuove disposizioni:
 - Autorità decisionale: Governo (invece dell'ARE-GR)
 - Decisione unica del Cantone per tutte le parti dell'impianto situate all'interno della zona edificabile (il comune inoltra le richieste contestualmente alla trasmissione della domanda)
 - Condivisione della decisione relativa all'autorizzazione da parte del Cantone con il comune e le parti interessate
 - Rinuncia parziale o completa alla posa di modine: rendering anziché profilatura (impianto a pannelli)
 - Se un impianto fotovoltaico si estende sul territorio di più comuni, in linea di principio l'autorità edilizia tenuta ad assolvere gli adempimenti previsti dalla procedura EFZ è quella del comune dove si trova la maggior parte dell'impianto. In caso di circostanze poco chiare, gli adempimenti procedurali vengono assolti di comune accordo o per ordine dell'ARE-GR
 - Presentare il consenso del comune di ubicazione e del proprietario fondiario insieme alla domanda di costruzione
 - Contestualmente alla trasmissione della domanda, il comune può chiedere al Cantone di inserire una clausola al fine di garantire la copertura dei costi di smantellamento o di ripristino
 - Redazione della domanda di costruzione in sei copie

2. Ambito della domanda di costruzione

- | Progetto comprensivo di tutte le parti che costituiscono l'impianto (impianto fotovoltaico in sé; linee di allacciamento con relative fosse, tubature; edifici tecnici; opere di urbanizzazione quali strade di nuova costruzione o ampliamento di strade esistenti)
- | Il progetto oggetto della domanda di costruzione deve soddisfare i requisiti minimi di cui all'art. 71a cpv. 2 LEne (10 GWh all'anno e 500 kWh per 1 kW di potenza installata nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo); la domanda non deve limitarsi a includere il 10% del progetto necessario per accedere alla remunerazione per l'immissione di elettricità
- | La domanda di costruzione deve includere, tra le altre cose, il rapporto sull'EIA e tutte le richieste di autorizzazioni supplementari (ad eccezione di quelle che rientrano nella competenza della Confederazione, ad es. dell'ESTI)

3. Contenuto della pratica relativa alla domanda di costruzione

- | Consultare la «Lista di controllo per la pratica relativa alla domanda di costruzione», allegato 3 della guida per i grandi impianti fotovoltaici

4. Inoltro della domanda di costruzione

- | All'autorità edilizia del comune interessato (il comune di ubicazione o, nel caso di impianti che si estendono su più comuni, quello in cui si trova la maggior parte dell'impianto stesso)

5. Posa di modine e rendering

- | Per l'impianto fotovoltaico in sé (campo di pannelli) è sufficiente un rendering
- | Gli impianti accessori quali edifici tecnici, fosse, tubature, strade e simili richiedono la tradizionale posa di modine
- | I rendering devono essere inseriti nella pratica relativa alla domanda di costruzione
- | Link al rendering nel comunicato digitale della domanda di costruzione sulla home page del sito del comune interessato

6. Esame provvisorio del comune

- | Il comune sottopone le domande a un esame materiale preliminare e a un esame di completezza
- | Per l'esame di completezza i comuni possono chiedere supporto all'ARE-GR

7. Consenso del comune di ubicazione e del proprietario fondiario

- | Consenso del comune di ubicazione e del proprietario fondiario con la relativa nota a piè di pagina
- | Non si tratta di una condizione valida solo per i grandi impianti fotovoltaici, ma è necessario per ogni domanda di costruzione (art. 89 cpv. 3 LPTC)

8. Esposizione pubblica e pubblicazione

- | Esposizione pubblica della durata di 20 giorni presso il comune
- | Esposizione dell'intera pratica relativa alla domanda di costruzione (comprensiva di tutte le richieste di autorizzazioni supplementari)
- | Pubblicazione nell'organo di pubblicazione (stampa e/o sito web) del comune e sul Foglio ufficiale cantonale

9. Opposizioni; partecipazione alla procedura delle associazioni ambientaliste

- | Le opposizioni devono essere presentate al comune
- | Ha diritto a opporsi chiunque abbia un legittimo interesse personale
- | Le associazioni ambientaliste partecipano alla procedura come di consueto ai sensi dell'art. 104 cpv. 2 LPTC

10. Trasmissione della pratica di domanda al Cantone

- | Il comune inoltra la domanda di costruzione all'ARE-GR
- | La domanda può essere già trasmessa durante l'esposizione pubblica (presentando le opposizioni in un secondo momento)
- | Il comune fa richiesta di licenza edilizia e si pronuncia in particolare sull'ammissibilità di eventuali parti dell'impianto situate all'interno della zona edificabile e, se necessario, su una garanzia per lo smantellamento

11. Consultazione degli uffici cantonali

- | Tutti gli uffici interessati prendono posizione sulla domanda
- | L'UNA redige la relazione di valutazione sull'EIA da sottoporre all'attenzione dell'autorità preposta al rilascio delle licenze

12. Decisione unica del Governo

- | La decisione unica comprende la licenza edilizia per tutte le parti del progetto situate all'interno e all'esterno della zona edificabile, nonché tutte le autorizzazioni supplementari, purché rientrino nella competenza del Cantone e del comune di ubicazione
- | La decisione unica include anche l'EIA
- | La decisione unica include la discussione e la decisione in merito alle opposizioni/prese di posizione delle associazioni ambientaliste

13. Condivisione e pubblicazione della decisione unica/possibilità di ricorso

- | Il Governo condivide la decisione unica come di consueto con il comune e con le parti interessate (richiedenti; eventuali opposenti; eventuali associazioni ambientaliste)
- | Il Cantone si occupa di pubblicare la decisione unica sul Foglio ufficiale cantonale (ai sensi dell'art. 20 OPTC)
- | La decisione unica può essere impugnata dinanzi al tribunale amministrativo dei Grigioni entro 30 giorni dalla notifica

14. Durata della procedura/Procedura ESTI

- | Per quanto riguarda le scadenze previste dall'art. 71a LEn, il Cantone si impegna affinché il termine per l'evasione di cinque mesi previsto dalla legge per questi impianti sia, ove possibile, inferiore
- | La procedura ESTI per l'approvazione dei piani per gli impianti elettrici si svolge in parallelo alla procedura per il rilascio della licenza edilizia

15. Nessun inizio anticipato dei lavori

- | Il diritto procedurale cantonale non prevede l'inizio anticipato dei lavori

16. Riserve e condizioni

- | Riserva sul raggiungimento della soglia di capacità di 2 TWh durante un'eventuale procedura di ricorso. Se la soglia viene raggiunta sul territorio svizzero durante la procedura di ricorso, il progetto approvato in primo grado non può essere realizzato, nemmeno se il richiedente vince il ricorso.
- | Riserva sulla produzione minima di energia elettrica: il Cantone non garantisce che i dati di produzione indicati nella domanda di costruzione saranno effettivamente raggiunti nel corso del successivo esercizio e non garantisce quindi l'entità della remunerazione per l'immissione di elettricità (che dipende dalla produzione)
- | Eventuali altre riserve e condizioni, anche relative alle parti dell'impianto situate all'interno della zona edificabile

17. Obbligo di smantellamento ai sensi dell'art. 71a cpv. 5 LEne

- | L'art. 71a cpv. 5 LEne prevede un obbligo di smantellamento in caso di messa fuori servizio dell'impianto fotovoltaico
- | In linea di principio, la società di gestione è soggetta a tale obbligo ed è anche tenuta a sostenere i costi di smantellamento
- | In caso di bancarotta del gestore, i costi di smantellamento ricadrebbero sulla collettività; pertanto, si raccomanda al comune di subordinare il proprio consenso politico in quanto comune di ubicazione (o eventualmente anche in quanto proprietario fondiario) ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEne alla condizione che il gestore garantisca la copertura dei costi (considerevoli) di un eventuale smantellamento (ad es. attraverso la costituzione graduale di un fondo di smantellamento).
- | Eventualmente, il comune può anche richiedere al Cantone, contestualmente all'inoltro della domanda, di inserire nell'autorizzazione una clausola relativa alla garanzia dei costi di smantellamento.

18. Coordinamento con la procedura ESTI

- | Insieme alla domanda di costruzione (da presentare al comune), i richiedenti devono fare richiesta di approvazione dei piani all'ESTI per gli impianti elettrici di competenza della Confederazione (linee di allacciamento, ecc.)
- | La procedura ESTI si svolge in parallelo con la procedura per il rilascio della licenza edilizia
- | Per evitare che un progetto non venga realizzato a causa della soglia di 2 TWh, tutte le autorizzazioni, compresa l'approvazione dei piani da parte dell'ESTI, devono essere già passate in giudicato prima che venga raggiunta la soglia di 2 TWh.

19. Procedura di domanda per l'ottenimento della remunerazione per l'immissione di elettricità

- | Si tratta di una remunerazione dei costi di progetto scoperti che può ammontare fino al 60% dei costi di investimento computabili; la procedura di domanda e di calcolo si basa sull'ordinanza federale sulla promozione dell'energia OPEn
- | La domanda deve essere inoltrata all'Ufficio federale dell'energia UFE e può essere presentata soltanto quando il progetto dispone di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato
- | Il prerequisito è che entro il 31 dicembre 2025, l'impianto immetta in rete almeno il 10% della produzione attesa totale o 10 GWh di energia elettrica all'anno.